

CIRCOLARE CERTIFICATO ELETTRONICO MALATTIA

L'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel d.lgs. n.165/2001 l'art. 55 septies "Controlli sulle assenze". Il secondo comma prevede che "In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.....e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata".

Con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 dell' 11 marzo 2010, il lavoratore non dovrà più inviare tramite raccomandata a/r o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni.

Si riassumono le iniziative, che il lavoratore dovrà adottare dal 20 giugno 2010:

- Il lavoratore, durante la visita medica, dovrà presentare la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.

- Il lavoratore dovrà dichiarare al medico di prestare servizio presso l'Università degli Studi di Verona e dovrà fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione.

- Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.

- In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore dovrà richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

Il lavoratore ha sempre l'obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

Tramite il suo sito l'INPS mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia. Per questa operazione è sufficiente conoscere il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato.

L'università di Verona è tenuta ad inoltrare all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del lavoratore l'attestato di malattia, entro 24 ore dalla ricezione. Chi fosse interessato è pregato di richiederlo, al verificarsi di ogni episodio morboso, al seguente indirizzo e-mail: ufficio.presenze@univr.it tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale.

La circolare è reperibile sul sito istituzionale - Direzione Personale – U.O. Gestione Amministrativa Personale Strutturato e Non Strutturato - sezione circolari.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**

Dott. Antonio Salvini